

COMMISSIONE MISTA PER LE QUESTIONI INERENTI ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
PROFESSIONALI DEI DIFENSORI DELLE PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

IN MATERIA CIVILE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

CORTE D'APPELLO DI TORINO
17 MAR 2016
PROT. N. 65 I

PROTOCOLLO DI INTESA

I Presidenti della Corte d'Appello di Torino, dott. Arturo Soprano, e del Consiglio Regionale degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta, avv. Mario Napoli,

atteso il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ed in particolare all'art. 83, c. 3 bis, introdotto dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

atteso il decreto ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55;

convengono circa la necessità di individuare (fatti salvi la valutazione di situazioni peculiari e il rispetto del principio della domanda) una prassi condivisa per le modalità della richiesta di liquidazione dei compensi professionali dei difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, dei tempi di liquidazione nonché della previsione di parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione e, conseguentemente, la liquidazione, nei seguenti termini.

A) REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'

Tutti i soggetti coinvolti, nei rispettivi ruoli, nella verifica dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pongono cura particolare anche nell'accertamento della non manifesta infondatezza della domanda, onde non incorrere nell'evenienza della successiva revoca ex art. 136 dello stesso decreto all'esito del giudizio.

B) PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

B1) TERMINI PER IL DEPOSITO

In rispetto della statuizione di cui all'art. 83, c. 3 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) secondo cui "il decreto di pagamento è

emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato deposita l'istanza di liquidazione, corredata dei documenti di cui al successivo punto C2, nei seguenti termini:

per il rito ordinario: contestualmente agli atti conclusivi (comparsa conclusionale e/o memoria di replica) ovvero all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;

per il rito lavoro: contestualmente all'udienza di discussione;

per i procedimenti in camera di consiglio: entro i cinque giorni precedenti la data fissata per l'udienza in camera di consiglio.

B2) MODALITA' DEL DEPOSITO

Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato deposita, nei termini sopra indicati, l'istanza di liquidazione dei compensi ed i relativi allegati per via telematica, provvedendo a consegnarne copia cartacea nel solo caso di discussione orale.

C) REQUISITI DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

C1) FORMA

Per favorire una liquidazione rapida e agevole dell'istanza di liquidazione dei compensi il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato utilizza il modello proposto ed allegato al presente protocollo, curando l'esatta e completa indicazione dei dati propri, dei dati del procedimento, dei dati della persona rappresentata e dei riferimenti relativi alla ammissione al patrocinio.

L'istanza contiene l'indicazione analitica delle attività difensive svolte per ciascuna fase.

L'avvocato che intende richiedere una liquidazione superiore ai valori medi, nell'indicare analiticamente le attività difensive effettivamente svolte, sia in studio che avanti alla Corte, specifica la complessità della prestazione e motiva sinteticamente la ragione dell'incremento richiesto rispetto al valore medio per la singola fase individuata.

C2) DOCUMENTI DA ALLEGARE

Unitamente all'istanza di cui sopra il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato deposita il provvedimento di ammissione al patrocinio, la domanda di ammissione ed il relativo fascicolo documenti.

D) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella istanza di liquidazione indica i compensi richiesti per l'intero; la riduzione del 50 per cento, così come previsto dall'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, viene applicata dalla Corte nel decreto di liquidazione.

La Corte liquida i compensi del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in rispetto della statuizione di cui all'art. 83, c. 3 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) secondo cui *"il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"*.

La Corte applica i parametri di cui al D.M. 10.03.14 n. 55 in relazione al valore della causa nei valori medi così come determinati dagli artt. 4, 5 e 6, fatta salva l'applicabilità degli aumenti o delle riduzioni di cui all'art. 4 c. 1 (aumento fino all'80 per cento o diminuzione sino al 50 per cento; per la fase istruttoria l'aumento è fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento).

La Corte d'Appello applica la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. 10.03.14 n. 55 (*"quando in una causa l'avvocata assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetta oltre i primi dieci, fino ad un massimo di 20"*), e la diminuzione di cui al comma 9 (*"nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi di inammissibilità od improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocata del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile"*).

Il compenso è liquidato per le fasi effettivamente svolte anche tenuto conto dell'art. 92 c.p.c.

Nel caso in cui il giudizio si concluda con una conciliazione tra le parti, la Corte d'Appello liquida, oltre le fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva ed istruttoria), la maggiorazione di cui all'art. 4 c. 6 del D.M. 10.03.14 n. 55 fino ad un quarto della fase decisionale.

Al sensi dell'art. 11 di detto decreto ministeriale la Corte d'Appello liquida l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese a norma dell'art. 27 della materia stragiudiziale in conformità alla idonea comunicazione.

La Corte d'Appello inoltre applica, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto, la somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione.

La Corte qualora intenda applicare, in deroga ai valori medi, quelli minimi medi o minimi motiva specificatamente le ragioni per ciascuna fase.


Come previsto dall'art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte nella determinazione complessiva dei compensi del difensore opera la riduzione del 50 per cento.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. D.M. 10.03.14 n. 55, l'importo liquidato con decreto di pagamento non può essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.

Torino, 17 marzo 2016

Il Presidente della Corte d'Appello di Torino

(Dott. Arturo Soprano)



Il Presidente del Consiglio degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta

(Avv. Mario Nappli)

